

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO,
PREMI, COLLABORAZIONI, PRESTAZIONI, CONSULENZE, BORSE DI
DOTTORATO E/O ASSEgni DI RICERCA FINANZIATI O COFINANZIATI
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI
(Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/04/2019)**

TITOLO I

Art. 1 - Premesse

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento per la gestione del personale dipendente e prevede le disposizioni generali riguardanti l'attivazione di borse di studio, premi, consulenze, collaborazioni, prestazioni di personale esterno e la conseguente gestione da parte del Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI, di seguito denominato Consorzio.

Esso ha lo scopo di fornire le linee guida alla gestione dei rapporti instaurati dal Consorzio nelle forme contrattuali di cui sopra.

Art. 2 - Principi generali

Il Consorzio promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, contratti a progetto, corsi di aggiornamento, e di specializzazione, la formazione di esperti nel settore dei Sistemi a Grande Interfase, di seguito denominate borse di studio. Le borse di studio sono istituite e assegnate al fine di consentire a giovani tecnici, studiosi e ricercatori di svolgere studi e ricerche nei settori di attività o di interesse del Consorzio presso le strutture del Consorzio medesimo o presso altri Istituti o Laboratori Italiani ed esteri.

Il coordinamento di una borsa di studio, è affidato a un Responsabile (denominato Responsabile Scientifico), che supervisiona la formazione del borsista, ne segue l'avanzamento, garantisce la corretta esecuzione dell'oggetto specifico della Borsa, certifica la relazione finale con la quale il borsista descrive le attività svolte e i risultati ottenuti.

L'assegnazione di una borsa di studio determina automaticamente l'afferenza al Consorzio del soggetto beneficiario per l'intera durata della stessa.

Il Consorzio può inoltre affidare a persone fisiche o giuridiche compiti di:

- a.** consulenza, studio, ricerca e sperimentazione per attività che richiedano competenze tecnico-gestionali e scientifiche non disponibili tra il personale in servizio;
- b.** supporto strumentale all'attività di ricerca;
- c.** compiti di carattere istituzionale propri del personale dipendente, limitatamente a prestazioni complementari di servizi ausiliari ed esecutivi.

I suddetti rapporti possono essere instaurati, a seconda delle caratteristiche peculiari dell'attività di cui il personale viene incaricato, sotto forma di collaborazioni a progetto, prestazioni d'opera occasionale e, se trattasi di professionisti, sotto forma di consulenze.

L'assegnazione di una collaborazione a progetto determina l'afferenza al Consorzio del soggetto incaricato per l'intera durata della collaborazione stessa.

**TITOLO II
BORSE DI STUDIO**

Art. 1 Procedure di gestione delle Borse di studio internazionali

1. Per l'assegnazione di borse di studio finanziate nell'ambito di progetti comunitari e/o internazionali, pubblici e privati, vengono adottate le procedure previste, di volta in volta, dall'Ente erogatore, sempreché non in contrasto con la legislazione nazionale. In assenza di apposite disposizioni sono applicate le norme previste nei successivi articoli.

Art. 2 Bandi

1. Le borse di studio sono bandite con delibera del Consiglio Direttivo in relazione a progetti e iniziative del Consorzio e sono conferite a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli.
2. Possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto nel bando e che posseggano i requisiti di volta in volta ivi previsti.

Art. 3 Modalità di assegnazione delle borse

1. I bandi di concorso per l'assegnazione delle borse sono emanati dal Direttore del Consorzio e sono resi pubblici, almeno venti giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione sul sito web del Consorzio.
2. I bandi stabiliscono il titolo di studio necessario per la partecipazione e forniscono dettagliate informazioni relative a :
 - oggetto e luogo di svolgimento dell'attività di ricerca
 - durata e importo della borsa.
3. Le Commissioni giudicatrici sono designate dal Direttore del Consorzio e sono composte da tre commissari, tra cui il Responsabile Scientifico della Borsa e altri due Commissari – esperti nel settore di attività oggetto della borsa – nominati dal Direttore. Ai fini del giudizio di merito, la Commissione considera i titoli, valutando la preparazione dei candidati e la loro attitudine a svolgere i compiti di ricerca previsti nel bando. Al termine dei suoi lavori la Commissione predispose un apposito verbale ove riporta il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria diviene immediatamente esecutiva.
4. Secondo i criteri stabiliti nel bando, la borsa che si rendesse disponibile per rinuncia del vincitore, potrà essere assegnata ad altro candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 4 Avvio delle borse

1. L'assegnazione della borsa di studio viene comunicata al vincitore, e in copia, al Responsabile Scientifico mediante e-mail, con la specificazione della data di inizio, dell'Unità di Ricerca o Laboratorio presso cui dovrà essere svolta l'attività. Viene inoltre inviata al Responsabile dell'unità operativa CSGI, per quanto concerne la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi della Convenzione CSGI/Università.

Art. 5 Decadenza e rinuncia dalle borse di studio nazionali e locali

1. Decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio l'assegnatario che non abbia inviato, secondo le disposizioni previste nella lettera di assegnazione della borsa di studio, esplicita dichiarazione di accettazione.
2. L'assegnatario di borsa di studio che in seguito all'accettazione non dia inizio all'attività prevista o che dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può

essere dichiarato decaduto, con provvedimento del Direttore del Consorzio, dall'ulteriore fruizione della borsa.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma è assunto dal Direttore su proposta del Responsabile.

4. Qualora l'assegnatario della borsa di studio, per sopravvenute ragioni di qualsivoglia natura, non possa portare a compimento l'attività prevista e, quindi, receda anticipatamente dal diritto alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione del Consorzio e al Responsabile della borsa. Resta fermo, in tal caso, che l'importo della borsa riconosciuto al borsista a compenso dell'attività svolta sarà riproporzionato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività di studio e ricerca oggetto della borsa, con conseguente necessità, da parte del borsista, di restituire eventuali somme indebitamente ricevute.

Art. 6 Pagamenti, coperture assicurative e relazione finale borse di studio

1. Le borse di studio non possono essere cumulate, salvo specifica autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo, con altre borse, né con assegni, sovvenzioni, stipendi o retribuzioni corrisposti o erogati da altri enti pubblici o privati.

2. Il pagamento delle borse avviene, di norma, tramite l'erogazione di ratei mensili.

3. Al termine dell'attività, o secondo le scadenze previste nel bando, gli assegnatari delle borse devono inviare all'Amministrazione del Consorzio una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. Detta relazione deve essere certificata dal Responsabile Scientifico.

4. Gli assegnatari di borse di studio dovranno sottoscrivere, se non ne sono già titolari, polizza di assicurazione contro il rischio di infortuni legati allo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi.

5. In sede di accettazione della borsa di studio il titolare dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività da svolgere nell'ambito del programma di formazione oggetto della borsa, che gli saranno state comunicate dall'Amministrazione del Consorzio. Il borsista sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare, nel rispetto delle convenzioni quadro, protocolli e/o accordi supplementari siglati tra il Consorzio e le Università consorziate. Il Responsabile Scientifico è garante e responsabile del rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza previste nelle strutture in cui si viene goduta la borsa.

7. Gli assegnatari di borse di studio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e di iscrizione a convegni o congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa, fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi fiscali, secondo quanto disposto nel Regolamento Missioni del Consorzio.

Art. 7 Ammontare delle borse di studio locali e nazionali

1. L'ammontare lordo delle borse di studio è stabilito nei rispettivi bandi, nel rispetto del prospetto riportato al punto 5 del Regolamento del Personale del Consorzio CSGI.

Art. 8 Borse per la partecipazione a Scuole, Corsi e Convegni

1. Il Consorzio può istituire e assegnare borse di studio finalizzate a favorire la partecipazione di giovani tecnici studiosi e ricercatori a scuole, corsi di specializzazione e convegni. Dette borse possono assumere la forma di sostegno diretto o rimborso delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di iscrizione.

2. Istituzione, entità e assegnazione delle borse sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Ove i

fondi a copertura delle borse siano da imputare a specifici progetti di ricerca, l'importo delle borse è deliberato su proposta dei responsabili dei progetti.

Art. 9 Limiti di età per il conferimento di Borse di studio nazionali e locali

Il limite di età viene fissato di volta in volta nel bando della Borsa di Studio.

Art. 10 Borse di dottorato, Assegni di ricerca, Corsi di Master

1. Ai fini della specializzazione di giovani ricercatori nel settore dei Sistemi a Grande Interfase il Consorzio finanzia parzialmente o totalmente borse di dottorato e assegni di ricerca.
2. A tal fine possono essere stipulate con Università consorziate e altri enti pubblici autorizzati al rilascio dei suddetti titoli, apposite convenzioni per l'attivazione e il finanziamento di borse per la frequenza di corsi di dottorato e assegni di ricerca.
3. Il Consorzio può altresì supportare finanziariamente, mediante contratto di collaborazione a progetto, la frequenza a corsi di Dottorato da parte di giovani ricercatori ammessi in relazione ai posti istituiti ed assegnati senza il sostegno della borsa, in conformità ai regolamenti delle Università e degli enti pubblici preposti.
4. Le modalità e procedure sono definite da apposito "Regolamento per il finanziamento e cofinanziamento di assegni di ricerca e borse di dottorato di ricerca" del Consorzio.
5. Con lo scopo di promuovere, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, il Consorzio può altresì istituire corsi di master e/o supportare l'organizzazione e/o il finanziamento di corsi di master mirati all'approfondimento di determinati settori di studio, all'aggiornamento o alla riqualificazione professionale di proprio interesse, anche in relazione alle richieste del mercato del lavoro.
6. Il supporto del Consorzio ai master avviene mediante la stipulazione, a cura del Direttore, di apposito atto convenzionale con la/le Università interessata/e.
7. L'istituzione e l'organizzazione di corsi di master del Consorzio o di corsi di master universitario su fondi propri del Consorzio avviene mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Premi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate e altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dei Sistemi a grande Interfase, nonché al fine di promuovere le azioni di divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale nel suddetto campo all'ambiente applicativo e industriale, il Consorzio può istituire premi per il riconoscimento alla carriera, per il conseguimento della laurea e del diploma di Dottorato, per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
2. I premi vengono deliberati dal Consiglio Direttivo che ne definisce i termini, gli importi e i criteri di assegnazione.

TITOLO III COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

Art. 1 Forme contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni relative a consulenza, studio, ricerca e sperimentazione che richiedano competenze tecnico-gestionali e scientifiche non possedute dal personale in servizio,

nonché per il supporto strumentale all'attività di ricerca, possono essere stipulati contratti con persone fisiche, giuridiche, società cooperative, imprese iscritte alle Camere di Commercio, con professionisti, con dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, previo, per questi ultimi, il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza.

2. I contratti, proposti dai Responsabili dei Progetti di ricerca, sono attivati dal Direttore su delibera del Consiglio Direttivo.

3. I rapporti di cui al precedente comma possono essere stipulati nelle seguenti forme contrattuali:

- COLLABORAZIONI A PROGETTO (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - co.co.co.), che, come previsto dalla Legge 276/2003 art. 61 e segg., configurano contratti di collaborazione per l'esecuzione di attività relative a uno specifico progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante se le attività previste dalla collaborazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono svolte in un periodo di tempo determinato o determinabile;
- b. sono svolte a titolo personale in assenza di mezzi organizzati;
- c. sono coordinate dal proponente;
- d. hanno durata comunque non superiore a dodici mesi e alla scadenza possono essere rinnovate una sola volta per un periodo non superiore a dodici mesi. E' ammessa l'attivazione di collaborazioni a progetto della durata di più anni, qualora ciò sia specificatamente previsto all'interno del progetto di ricerca su cui viene finanziata la collaborazione.
- e. prevedono retribuzione concordata.

- PRESTAZIONI D'OPERA OCCASIONALE, ai sensi dell'art. 222 del codice civile, per l'esecuzione di attività che:

- a. abbiano durata non superiore a 30 giorni per anno;
- b. siano di importo lordo non superiore a 5.000 euro l'anno;
- c. non prevedano coordinamento da parte del proponente;
- d. escludano che si verifichi un sostanziale inserimento nella struttura del Consorzio (mancanza di coordinamento);
- e. prevedano retribuzione concordata.

- CONSULENZE, nei casi in cui le prestazioni sono eseguite da soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per professione abituale ancorché non esclusiva, nell'ambito della loro organizzazione professionale. Le consulenze non hanno, per la loro particolare natura, limiti prestabiliti di durata.

Art. 2 Compensi per collaborazioni continuative e coordinate e prestazioni d'opera occasionali e consulenze

1. I compensi dei collaboratori co.co.co., compresi i dipendenti di altre amministrazioni, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore o del Responsabile del Fondo. I compensi sono corrisposti nel mese di competenza, salvo diverse modalità stabilite, di volta in volta, nel contratto di collaborazione.

2. I compensi dei prestatori d'opera occasionali, da considerarsi onnicomprensivi salvo diversa previsione del relativo contratto, sono di norma corrisposti in un'unica soluzione al termine della prestazione.

3. I compensi a professionisti iscritti e non iscritti ad albi professionali sono corrisposti, nei limiti di legge e in attuazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consorzio, con accordo contrattuale e/o sulla base delle tariffe stabilite per le relative categorie professionali. Detti compensi sono da considerarsi onnicomprensivi, salvo diversa previsione del relativo contratto, e sono corrisposti a seguito di presentazione di regolari fatture con cadenza, di volta in volta, concordata.

Art. 3 Coperture assicurative, rimborsi spese, relazioni e disposizioni finali

1. Al termine dell'incarico di collaborazione co.co.co, prestazione d'opera occasionale o consulenza, sempreché ciò sia compatibile con l'attività svolta e previsto da contratto, i collaboratori, i prestatori d'opera o i consulenti incaricati sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione del Consorzio una relazione dettagliata sull'attività svolta.

2. I collaboratori a progetto e i prestatori d'opera occasionali, sono assicurati dal Consorzio contro il rischio infortuni che possano verificarsi nell'ambito dello svolgimento del loro incarico e per responsabilità civile verso terzi.

3. I titolari di collaborazione co.co.co sono assicurati presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro con inquadramento alla tariffa INAIL relativa a: Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.), salvo comunicazione di particolari rischi da parte del Responsabile Scientifico del Progetto in base ai quali rivedere nello specifico caso l'inquadramento della tariffa INAIL.

4. I titolari di collaborazione co.co.co provvedono ad iscriversi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) Gestione Separata dei Lavoratori Autonomi. Il Consorzio opera, con le modalità e i termini previsti dalla Legge, il versamento mensile dei contributi relativi addebitandone 1/3 al collaboratore e 2/3 al fondo specifico cui il progetto si riferisce.

4. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il collaboratore/prestatore deve dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza operanti presso le strutture del Consorzio che potrebbe frequentare nell'ambito della collaborazione/prestazione e che gli saranno state preventivamente indicate dall'Amministrazione del Consorzio. Il collaboratore/prestatore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare nel rispetto delle convenzioni quadro, protocolli e/o accordi supplementari siglati tra il Consorzio e le Università consorziate.

5. I collaboratori co.co.co. hanno diritto a ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per attività connesse allo svolgimento della collaborazione, fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi fiscali, sempreché le missioni che generano dette spese siano state autorizzate dal Direttore o dal Responsabile del Progetto secondo quanto previsto dalle norme deliberate in proposito dal Consiglio Direttivo. Per i prestatori d'opera occasionale e i consulenti, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio comportate dall'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico sono da ritenersi coperte dal compenso, a meno che non sia diversamente previsto nel relativo contratto.

TITOLO IV FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO E ASSEGNI DI RIGERCA

Art. 1 – Premesse

Il Consorzio promuove, anche mediante borse di dottorato e di assegni di ricerca, la formazione di esperti nel settore dei Sistemi a Grande Interfase. A tal fine il Consorzio finanzia e/o cofinanzia assegni di ricerca o borse di dottorato di ricerca, presso le proprie Unità di Ricerca mediante la stipulazione di apposite convenzioni con le Università presso le quali sono insediate le suddette Unità di Ricerca.

Art. 2

Il finanziamento e/o il cofinanziamento di assegni di ricerca e/o borse di studio per il dottorato di ricerca è deliberato dal Consiglio Direttivo su richiesta dei Responsabili dei fondi sui quali gravano gli oneri associati. Possono essere utilizzati a questo scopo fondi derivanti da contratti industriali, progetti europei, progetti ministeriali o altre tipologie di contratto, previa verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie da parte dell'Amministrazione del Consorzio, nonché dell'ammissibilità della spesa secondo le regole di gestione della specifica tipologia di contratto.

In caso di esito positivo dei sopra citati controlli e di quelli tesi a verificare la pertinenza dei progetti di assegno di ricerca/borsa di dottorato con i settori di interesse del Consorzio, la procedura è immediatamente operativa e non richiede ulteriori approvazioni da parte degli organi consortili. Il finanziamento/cofinanziamento deliberato è comunicato ai richiedenti e, per conoscenza, ai Coordinatori delle Scuole di Dottorato e ai Direttori dei Dipartimenti presso i quali verranno istituiti i posti, con richiesta di inserimento dei proponenti nelle commissioni esaminatrici.

Il finanziamento del Consorzio è vincolato allo specifico progetto indicato nella delibera del Consiglio Direttivo.

L'Amministrazione del Consorzio provvede a instaurare i necessari contatti con i competenti uffici delle Università interessate, proponendo una bozza di convenzione per il finanziamento/cofinanziamento dei posti richiesti sottoscritta, per conto del Consorzio, dal Direttore.

Art. 3

Il finanziamento e/o il cofinanziamento di assegni di ricerca e/o borse di dottorato da parte del Consorzio avviene sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e mediante la pubblicazione di appositi bandi, recanti l'importo dell'assegno di ricerca o della borsa di dottorato.

I candidati dovranno presentare apposita richiesta scritta, allegando:

- curriculum scientifico
- produzione scientifica.

In seguito all'esame delle richieste il Direttore e il Responsabile del Fondo delibereranno le assegnazioni dopo aver esaminato la domanda. In caso di valutazione positiva verrà data comunicazione all'interessato. Il finanziamento e/o il cofinanziamento del Consorzio sarà vincolato allo specifico progetto indicato nella richiesta di assegnazione.

La convenzione viene sottoscritta per conto del Consorzio dal Direttore nel rispetto dei mandati ricevuti dagli organi consortili.

Art. 4

Oltre ai divieti previsti dalla legge in vigore, gli assegni di ricerca e le borse di dottorato finanziati/cofinanziati dal CSGI non possono essere cumulati con altre borse di studio o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Di norma gli assegni di ricerca potranno essere finanziati/cofinanziati dal CSGI se destinati a giovani ricercatori che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o che siano in grado di documentare esperienza di ricerca almeno triennale.

Art. 5

Gli importi delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca finanziati/cofinanziati dal Consorzio sono riferiti a quanto previsto dalla normativa ministeriale e dai regolamenti universitari vigenti o da quanto espressamente previsto nel progetto di riferimento. Il Consorzio, nel caso di assegni di ricerca e/o borse di studio finanziati o cofinanziati presso le Università, trasferisce annualmente alle Università (o ai Dipartimenti) le somme per il finanziamento / cofinanziamento delle borse e degli assegni, previa verifica del loro andamento e dietro il rilascio delle opportune certificazioni da parte del Responsabile scientifico di ciascun assegno o borsa e/o dall'Università che gestisce direttamente il rapporto con il borsista/assegnista.